

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2127

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1990

Norme sulle acque minerali

ONOREVOLI SENATORI. – Sempre più numerosi sono gli italiani che ricorrono alle bottiglie di acqua minerale, non fidandosi più dell'acqua di rubinetto.

La produzione dell'acqua in bottiglia è caratterizzata dall'aver ampie disponibilità di materia prima e bassissimi costi di produzione (l'imbottigliamento). Le incidenze più considerevoli sui costi a livello di *marketing* sono la pubblicità e la commercializzazione. L'aumento vertiginoso dei consumi negli ultimi anni è giustificato soprattutto da un'opera intensa e capillare di pubblicità che enuncia, a volte in modo molto retorico, effetti benefici determinati dal bere l'acqua minerale. Naturalmente i continui sospetti, che spesso sono certezze

e amare realtà, di inquinamenti e contaminazioni delle acque potabili delle reti idriche pubbliche, hanno svolto un ruolo non secondario nell'aprire nuove fette di mercato. Sicuramente i margini di profitto nel settore sono ampi: l'acqua del rubinetto costa meno di una lira al litro, l'acqua minerale arriva anche a 800 lire al litro.

Non sempre però l'acqua in bottiglia è pura. La legge italiana attualmente prevede per le acque imbottigliate un'analisi dell'ente pubblico ogni cinque anni; l'acqua del rubinetto è senz'altro più controllata in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1985: in pratica una volta al giorno. Non a caso negli ultimi tempi sono state sequestrate partite di acqua

minerale in molte città italiane per la presenza di flora batterica e cariche microbiche elevate. C'è poi il problema delle confezioni. Purtroppo il mercato è invaso dalle bottiglie di plastica, solo per la comodità del sistema «usa e getta», per cui non devono esserci restituzioni al negoziante e questi non occupa spazi del proprio negozio come deposito. Ma esse costano di più di quelle di vetro; hanno origine dalla lavorazione del petrolio che è una fonte energetica esauribile e cedono particelle di componenti della plastica tutt'altro che salubri.

Ci sono poi una serie di assurde presentazioni di magiche proprietà attribuite alle acque minerali e non dimostrate scientificamente; ad esempio, sono diuretiche tutte le acque - anche quelle del rubinetto - e nessuna acqua minerale dovrebbe vantarsi di tale proprietà; altre si definiscono digestive, non si capisce su quali basi. Tempo addietro alcune aziende si vantavano della radioattività delle proprie acque come

fattore di salubrità; oggi, dopo Cernobyl, nessuna ditta lo fa più.

Le società che imbottigliano acqua minerale rischiano poi di monopolizzare le migliori fonti idriche locali, obbligando gli acquedotti pubblici a rivolgersi a falde più a valle, e quindi a maggior rischio di inquinamento, o a falde più profonde e quindi a maggior costo per l'utenza. Per questo la proposta di legge prevede un meccanismo di prelazione degli acquedotti pubblici sullo sfruttamento delle fonti minerali naturali rispetto ai privati ed un vincolo a carico della provincia per disciplinare il regime delle concessioni. L'autorizzazione all'impiego di fonti di acqua minerale potrà cioè essere rilasciata alle società private solo dopo che siano esaurite le richieste pubbliche.

C'è molta urgenza dunque di una nuova legge nel settore che garantisca la salute e il portafoglio del consumatore e che definisca con chiarezza cos'è l'acqua minerale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le acque minerali sono classificate in due categorie:

a) acque minerali medicamentose o curative, le cui proprietà devono essere dimostrate dall'azienda che le imbottiglia tramite documentazione scientifica da fornire all'Istituto superiore di sanità. La vendita delle singole acque minerali appartenenti a questa categoria è autorizzata con decreto del Ministro della sanità, emanato su proposta dell'Istituto superiore di sanità. Il medesimo decreto specifica la denominazione dell'acqua minerale immessa in commercio;

b) acque minerali da tavola igienicamente e batteriologicamente pure.

Art. 2.

1. Le province concedono annualmente alle società richiedenti l'autorizzazione al prelievo di acque minerali, indicandone il quantitativo massimo e determinando la profondità a cui esse devono essere prelevate. L'autorizzazione è rilasciata alle società private nell'ambito del piano regionale delle acque dopo che siano state esaminate le richieste degli acquedotti pubblici per soddisfare l'esigenza idrica della popolazione residente e transitoria annuale. La provincia vigila sul rispetto dell'autorizzazione con opportuni contatori sigillati e con ispezioni tecniche.

2. Le domande per ottenere le concessioni al prelievo di cui al comma 1 devono prevedere:

a) lo studio, effettuato da un geologo, relativo al bacino idrogeologico corredato da un rilievo litologico e idrogeologico,

nonchè dei dati relativi alle perforazioni eseguite come campione e di quelle che si intendono eseguire;

b) i certificati degli accertamenti fisici, chimici e microbiologici effettuati sull'acqua.

Art. 3.

1. Sulle bottiglie deve essere riportato l'esito delle analisi medie effettuate negli ultimi sei mesi antecedenti la data di imbottigliamento sui principali parametri.

2. Le aziende devono presentare alla unità sanitaria locale ove viene imbottigliata l'acqua le analisi di laboratori pubblici o privati con la quantificazione dei 63 parametri di cui all'allegato I del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 1985, n. 108, almeno una volta ogni tre mesi, e almeno una volta alla settimana le analisi C1, C2 e C3 dell'allegato II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sopracitato. I valori - limite fissati dal citato allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 1985 sono validi anche per le acque minerali.

3. Se le analisi denotano il superamento dei valori-limite, la produzione di acqua minerale viene sospesa finchè l'autorità sanitaria locale non ne autorizzi la ripresa dopo ulteriori analisi con esito positivo.

Art. 4.

1. Sulle bottiglie va indicata la data di confezionamento e riportata la scritta «Da bersi preferibilmente entro tre mesi dal confezionamento».

Art. 5.

1. Le acque minerali vanno imbottigliate in contenitori di vetro. Il consumatore paga una cauzione di lire 100 ogni bottiglia; la

cauzione gli verrà resa da qualsiasi rivenditore al quale riporti il vuoto. Il formato *standard* delle bottiglie per acque minerali verrà precisato da un successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6.

1. Le violazioni dell'articolo 3 sono punite con l'ammenda di lire 10 milioni; le violazioni degli articoli 4 e 5 sono punite con l'ammenda di lire un milione. Chi imbottiglia le acque minerali senza l'autorizzazione di cui all'articolo 2 è punito con l'arresto da uno a due anni.